

81.054

**Messaggio
concernente una convenzione di doppia imposizione
con la Repubblica popolare ungherese**

del 2 settembre 1981

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Vi sottoponiamo per approvazione un disegno di decreto federale concernente una convenzione di doppia imposizione con la Repubblica popolare ungherese, firmata il 9 aprile 1981.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

2 settembre 1981

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Furgler

Il cancelliere della Confederazione, Buser



Compendio

La convenzione di doppia imposizione svizzero-ungherese del 1942/48 corrisponde ancora alla prassi convenzionale d'anteguerra. Non si sa quasi nulla circa l'utilizzazione da parte dei contribuenti svizzeri; l'accordo non ha mai creato difficoltà.

L'Ungheria, nel marzo 1978, ha presentato formalmente una domanda di revisione di tale convenzione in base al modello del 1977 elaborato dall'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici (OCSE). Benché per i motivi summenzionati una revisione non sembrasse urgente, la Svizzera non poteva sottrarsi alla richiesta dell'Ungheria, specie perché la convenzione esistente non corrispondeva più alla sua prassi attuale, basata sul modello dell'OCSE.

La convenzione del 9 aprile 1981 è la prima convenzione di doppia imposizione conclusa dalla Svizzera con un Paese ad economia pianificata. Essenzialmente essa collima con il modello dell'OCSE e con la prassi svizzera in materia di doppia imposizione. I Cantoni e le associazioni economiche interessate hanno approvato le soluzioni previste. Giusta la convenzione, l'imposta alla fonte sui dividendi e sugli interessi è limitata al 10 per cento. I diritti di licenza sono imponibili soltanto al domicilio del beneficiario. Tale disciplinamento tiene ampiamente conto degli interessi economici e fiscali della Svizzera. Dunque la convenzione non dovrebbe pregiudicare le future trattative della Svizzera con altri Paesi dell'Est.

1

Antefatto

In data 7 marzo 1978 il ministro ungherese delle finanze ha presentato formalmente una domanda di revisione della convenzione di doppia imposizione svizzero-ungherese del 1942/48. Tale convenzione, risalente a 35 anni prima, rifletteva la prassi convenzionale d'anteguerra. Essa non ha mai sollevato difficoltà. Non si sa quasi nulla circa l'utilizzazione da parte dei contribuenti svizzeri.

Benché la revisione non sia mai stata ritenuta urgente, la Svizzera non ha potuto sottrarsi alla richiesta ungherese. Infatti la convenzione esistente non corrispondeva più alla prassi convenzionale svizzera e neppure alla convenzione modello dell'OCSE. Così il nostro Collegio ha autorizzato il Dipartimento federale delle finanze a iniziare le trattative.

La conclusione di una convenzione di doppia imposizione con l'Ungheria ha richiesto molte riflessioni visto che era la prima convenzione conclusa dalla Svizzera con un Paese a economia pianificata. Quindi tale accordo avrebbe potuto rivestire una certa importanza anche in vista di eventuali convenzioni con altri Stati dell'Est. In particolare si sono dovute considerare le scarse possibilità d'investimento in Ungheria paragonate alla libertà vigente nel nostro Paese. Dopo una prima serie di trattative si è giunti alla redazione di un disegno comune di convenzione basato sulla convenzione modello OCSE del 1977; tuttavia tale disegno lasciava aperte numerose questioni.

Nell'ambito di una procedura di consultazione, i Cantoni e le associazioni economiche interessate si sono espressi sulle principali questioni sollevate dalla conclusione di una convenzione di doppia imposizione con uno Stato socialista e sui risultati dei negoziati. Dopo una seconda serie di colloqui si è potuto raggiungere un accordo che collima con i desideri della Svizzera; la convenzione è stata firmata il 9 aprile 1981.

La convenzione che vi sottoponiamo tiene conto delle riserve e dei desideri espressi in sede di consultazione. L'imposta alla fonte sui dividendi e gli interessi è limitata al 10 per cento. I diritti di licenza sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del beneficiario e quindi non sono sottoposti ad alcun prelievo nello Stato della fonte. Per quel che concerne il rimanente, il disegno ricalca nell'insieme il modello di convenzione dell'OCSE del 1977 e corrisponde alla prassi svizzera in materia di convenzioni di doppia imposizione. Gli interessi economici e fiscali della Svizzera sono ampiamente considerati. Le soluzioni previste non dovrebbero pregiudicare nuove trattative con altri Paesi ad economia pianificata.

2

Commento alle disposizioni della convenzione

Il nostro Collegio ha commentato in modo particolareggiato le disposizioni del Modello di convenzione dell'OCSE del 1963 nel messaggio del 13 luglio 1965 concernente la convenzione di doppia imposizione del 7 maggio 1965 con la Svezia (FF 1965 II 501). Il modello, cui si ispira la

politica durante i negoziati in materia di convenzione, è stato in seguito modificato; la versione riveduta è stata pubblicata dal Consiglio dell'OCSE nell'aprile 1977 con una nuova raccomandazione. Le novità sono state considerate nei negoziati con la Gran Bretagna; esse sono state presentate in modo particolareggiato nel nostro messaggio dell'11 gennaio 1978 relativo alla nuova convenzione conclusa l'8 dicembre 1977 con tale Paese (FF 1978 I 189).

I commenti che seguono si limitano di conseguenza a sottolineare le particolarità della convenzione con la Repubblica popolare ungherese.

Articolo 2 (Imposte)

La convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio ad eccezione delle imposte e tasse percepite alla fonte sulle vincite alla lotteria.

Articolo 5 (Stabile organizzazione)

La definizione di stabile organizzazione è stata ripresa dal Modello di convenzione dell'OCSE del 1977.

Un cantiere di montaggio aperto in relazione alla fornitura di macchine o impianti non costituisce stabile organizzazione alla stessa stregua delle attività ausiliari menzionate al paragrafo 4.

Articolo 7 (Utili delle imprese)

Gli utili conseguiti da un cantiere di costruzione o di montaggio che costituisce una stabile organizzazione sulla fornitura o l'apporto di merci da parte di un'altra stabile organizzazione della medesima impresa o di un terzo non sono attribuibili a tale cantiere (Protocollo n. 2).

Articolo 8 (Trasporti internazionali)

Questa disposizione, come pure gli articoli 3 paragrafo 1 lettera e, 13 paragrafo 3, 15 paragrafo 3 e 22 paragrafo 3 si applicano anche ai veicoli stradali utilizzati nel traffico internazionale (Protocollo n. 3).

Articolo 10 (Dividendi)

L'imposta a favore dello Stato della fonte è limitata al 10 per cento; tale aliquota è pure applicabile nelle relazioni tra società madre e filiale.

Articolo 11 (Interessi)

L'imposizione a favore dello Stato alla fonte è limitata al 10 per cento. Per ora l'Ungheria non preleva alcuna imposta alla fonte sugli interessi.

Articolo 12 (Diritti di licenza)

I diritti di licenza sono imponibili soltanto al domicilio del beneficiario.

Articolo 17 (Artisti e sportivi)

Conformemente alla prassi convenzionale svizzera, l'imposizione nel luogo

in cui l'attività si svolge si applica in principio anche ai redditi che spettano a una persona che non sia l'artista o lo sportivo medesimo. Tuttavia, tale imposta non è riscossa qualora si provi che né l'artista né persone a lui vicine partecipino ai redditi di queste altre persone. L'imposizione secondo l'articolo 17 tuttavia è esclusa se l'attività dell'artista o dello sportivo è sussidiata in gran parte con fondi pubblici.

Articolo 23 (Metodi per eliminare le doppie imposizioni)

L'Ungheria e la Svizzera evitano la doppia imposizione con il metodo dell'esenzione. Rimane riservata l'applicazione dell'aliquota globale.

Per i dividendi e gli interessi l'Ungheria accorda il computo d'imposta previsto dal suo diritto interno e la Svizzera il computo globale d'imposta.

Articolo 24 (Parità di trattamento)

Un'impresa estera gode di parità di trattamento pur essendo imposta in modo differente, a condizione che il risultato non sia più gravoso di quello a carico delle imprese locali. Tale disposizione permette all'Ungheria d'applicare la sua legislazione speciale concernente le imprese comuni con partecipazione estera.

Entrata in vigore

La convenzione sarà applicata la prima volta alle imposte dell'anno fiscale che inizia dopo il 31 dicembre seguente lo scambio degli strumenti di ratifica. La convenzione di doppia imposizione firmata il 5 ottobre 1942 cessa d'avere effetto il giorno in cui divengono applicabili le disposizioni della presente convenzione.

Denuncia

La convenzione è conclusa per una durata illimitata, tuttavia può essere denunciata per la fine di ogni anno civile con un preavviso minimo di 6 mesi.

3 Ripercussioni finanziarie

In ogni convenzione di doppia imposizione, i due Stati contraenti rinunciano a determinate entrate fiscali. Per la Svizzera, tali perdite di sostanza fiscale sono dovute in particolare al rimborso parziale dell'imposta preventiva sui dividendi e sugli interessi versati in Ungheria e al computo nelle imposte svizzere dell'imposta prelevata dall'Ungheria in virtù dell'articolo 10 (dividendi) e dell'articolo 11 (interessi). Visto che gli investimenti ungheresi in Svizzera sono modesti — infatti attualmente i privati non possono investire all'estero — e che gli investimenti svizzeri in Ungheria sono relativamente poco importanti, i minor introiti dovuti alla convenzione non dovrebbero essere rilevanti. Di fronte alle perdite, il cui ammontare non può essere valutato mancando i documenti adeguati, vi sono alcuni vantaggi per il

fisco svizzero. Infatti, sotto l'egida della nuova convenzione, l'imposta ungherese alla fonte sui dividendi e sugli interessi non sarà più ammessa in deduzione.

Inoltre, i redditi provenienti dall'Ungheria potranno, in futuro, essere imposti in Svizzera al lordo, sicché ne risulterà un aumento generale dei redditi imponibili. D'altronde occorre menzionare che la convenzione andrà a beneficio dell'economia svizzera poiché, agevolando gli investimenti in Ungheria, promuoverà gli scambi commerciali. Infine non bisogna scordare che le convenzioni di doppia imposizione in primo luogo sono concluse nell'interesse dei contribuenti e al fine di liberalizzare gli scambi commerciali con l'estero, pietra miliare della politica economica estera della Svizzera.

4 Linee direttive della politica di governo

Il disegno è conforme agli obiettivi contenuti nelle linee direttive della politica di governo per la legislatura 1979-1983 (FF 1980 I 548).

5 Costituzionalità

La base costituzionale della presente convenzione è data dall'articolo 8 della Costituzione che accorda alla Confederazione il diritto di concludere trattati con gli Stati esteri. Giusta l'articolo 85 numero 5 della Costituzione, l'approvazione spetta a codesta vostra Assemblea. La Convenzione è stata conclusa per una durata indeterminata ma può essere disdetta per la fine di ogni anno civile. Essa non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale e non provoca un'unificazione multilaterale del diritto. Il decreto federale non è dunque sottoposto al referendum facoltativo secondo l'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione. Inoltre, la portata materiale e territoriale della convenzione non giustifica la sua sottoposizione, per vostra decisione, al referendum facoltativo, in applicazione dell'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione.

6 Conclusioni

La convenzione conclusa con l'Ungheria corrisponde essenzialmente alla convenzione modello dell'OCSE e alla prassi convenzionale della Svizzera; tuttavia la diversità dei sistemi economici dei due Stati ha reso necessaria qualche singola deroga. La nuova convenzione dovrebbe facilitare e promuovere gli scambi economici tra i due Stati contraenti. Essa non dovrebbe pregiudicare le future trattative della Svizzera con altri Paesi dell'Est.

**Decreto federale
che approva una convenzione di doppia imposizione
con la Repubblica popolare ungherese**

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 8 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 2 settembre 1981 ¹⁾,

decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione, firmata il 9 aprile 1981, tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare ungherese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

¹⁾ FF 1981 III 450

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Popolare Ungherese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

*La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica popolare ungherese*

desiderose d'evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio al fine di sviluppare e di agevolare le loro relazioni commerciali

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 Persone

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2 Imposte

(1) La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

(2) Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sui guadagni provenienti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari pagati dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

(3) Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) nella Repubblica popolare ungherese:

- (i) le imposte sul reddito (a jövedelemadó),
- (ii) le imposte sull'utile (a nyereségadó),
- (iii) l'imposta speciale sulle società (a társasági különadó),
- (iv) l'imposta sulle case (a házáadó),
- (v) l'imposta sul valore delle case (a házáérték adó),
- (vi) l'imposta fondiaria (a telekadó),
- (vii) i contributi per la promozione della crescita dei Comuni (a községfejlesztési hozzájárulás),

¹⁾ Dal testo originale tedesco

(viii) la tassa sui dividendi e le distribuzioni di utile delle società commerciali (a kereskedelmi társaságok osztalék és nyereség kifizetései utáni illeték), (qui di seguito indicate quali «imposta ungherese»);

b) nella Confederazione Svizzera:

le imposte federali, cantonali e comunali

(i) sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, guadagni di capitale e altri redditi),

(ii) sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare e immobiliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve e altri elementi del patrimonio),

(qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»).

(4) La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano alla fine di ogni anno le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

(5) La Convenzione non si applica alle imposte e tasse alla fonte sulle vincite alle lotterie.

Articolo 3 Definizioni generali

(1) Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;

b) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

c) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

d) l'espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile esercitato da un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia esercitato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

d) Il termine «cittadini» designa:

(i) ogni persona fisica che ha la cittadinanza di uno Stato contraente;

(ii) ogni persona giuridica, società di persone e associazione costituita conformemente alla legislazione in vigore in uno Stato contraente.

e) l'espressione «autorità competente» designa:

(i) nella Repubblica popolare ungherese; il ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato;

- (ii) in Svizzera, il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato.
- (2) Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dal diritto di tale Stato relativo alle imposte cui si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4 Residente

(1) Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di tale Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate a imposta in questo Stato soltanto per i redditi che esse traggono da fonti situate in tale Stato o per il patrimonio ivi situato.

(2) Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

- a) essa è considerata residente dello Stato nel quale dispone di un'abitazione permanente; se dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni familiari ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
 - b) se non si può determinare lo Stato nel quale questa persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
 - c) se questa persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la cittadinanza;
 - d) se questa persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati, o se non ha la cittadinanza di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
- (3) Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato in cui è situata la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5 Stabile organizzazione

(1) Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

(2) L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

- a) una sede di direzione,
 - b) una succursale,
 - c) un ufficio,
 - d) un'officina,
 - e) un laboratorio e
 - f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali.
- (3) Un cantiere di costruzione o di montaggio costituisce una stabile organizzazione soltanto se la sua durata eccede i dodici mesi.
- (4) Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se:
- a) si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
 - b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
 - c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
 - d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
 - e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di esercitare per l'impresa ogni altra attività di carattere preparatorio o ausiliario;
 - f) un cantiere di montaggio aperto da un'impresa di uno Stato contraente in relazione alla fornitura nell'altro Stato contraente di macchine o d'impianti provenienti dal primo Stato contraente;
 - g) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell'esercizio cumulativo delle attività menzionate ai capoversi a) ad f), a condizione che l'insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.
- (5) Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona — diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, a cui si applica il paragrafo 6 — agisce per conto di un'impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che questa impresa ha in tale Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate al paragrafo 4 e che, se fossero esercitate tramite una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo.
- (6) Non si considera che un'impresa ha una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno statuto indipendente, a condizione che queste persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

(7) Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero esercita la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi di esse una stabile organizzazione dell'altra.

Articolo 6 Redditi di beni immobili

(1) I redditi che un residente di uno Stato contraente trae da beni immobili (compresi i redditi delle aziende agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in questo altro Stato.

(2) L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni di diritto privato relative alla proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

(3) Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

(4) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi provenienti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Articolo 7 Utili delle imprese

(1) Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in tale Stato, a meno che l'impresa non eserciti la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa esercita in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui essi sono attribuibili a tale stabile organizzazione.

(2) Salvo le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente esercita la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a questa stabile organizzazione gli utili che avrebbe potuto conseguire se fosse stata un'impresa distinta esercitante attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

(3) Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile or-

ganizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

(4) Se uno Stato contraente segue la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, nessuna disposizione del paragrafo 2 impedisce a tale Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo il riparto in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

(5) Nessun utile può essere attribuito a una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

(6) Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

(7) Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Articolo 8 Trasporti internazionali

(1) Gli utili provenienti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

(2) Gli utili provenienti dall'esercizio di battelli destinati alla navigazione interna sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

(3) Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima o interna è situata a bordo di una nave o di un battello, tale sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave o del battello, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave o il battello.

(4) Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche agli utili provenienti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio comune o a un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9 Imprese associate

Quando

- a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
- b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati conseguiti da una delle imprese, ma che a causa di tali condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e imposti in conseguenza.

Articolo 10 Dividendi

(1) I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.

(2) Tuttavia, tali dividendi sono anche imponibili nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità alla legislazione di questo Stato, ma se la persona che riceve i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di queste limitazioni. Il presente paragrafo non modifica l'imposizione delle società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

(3) Il termine «dividendi», di cui al presente articolo, designa i redditi provenienti da azioni o da altri diritti, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui la società distributrice è residente.

(4) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

(5) Quando una società residente di uno Stato contraente trae utili o redditi dall'altro Stato contraente, questo altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di questo altro Stato o a meno che la partecipazione generatrice dei dividendi sia effettivamente collegata a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in questo altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi provenienti da questo altro Stato.

Articolo 11 Interessi

(1) Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.

(2) Tuttavia, tali interessi sono anche imponibili nello Stato contraente dal quale provengono e in conformità alla legislazione di questo Stato, ma se la persona che riceve gli interessi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di questa limitazione.

(3) Il termine «interessi», di cui al presente articolo, designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, garantiti o no da ipoteca ovvero portanti o no un diritto di partecipazione agli utili del debitore, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni, inclusi i premi e i guadagni relativi. Le pene per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo.

(4) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il credito generatore degli interessi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

(5) Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è questo stesso Stato, una suddivisione politica, un ente locale o un residente di questo Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o base fissa.

(6) Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tale ipotesi, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12 Diritti di licenza

(1) I diritti di licenza provenienti da uno Stato contraente e pagati a un resi-

dente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in questo altro Stato, se il residente ne è il beneficiario effettivo.

(2) L'espressione «diritti di licenza», di cui al presente articolo, designa i compensi di ogni natura pagati per l'uso o la concessione dell'uso di un diritto d'autore su un'opera letteraria, artistica o scientifica, comprese le pellicole cinematografiche o registrazioni su nastri, di un brevetto, di un marchio di fabbrica o di commercio, di un disegno o di un modello, di un progetto, di una formula o di un procedimento segreti, come pure per l'uso o la concessione dell'uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

(3) Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei diritti di licenza, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente dal quale provengono i diritti di licenza sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei diritti di licenza. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

(4) Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei diritti di licenza, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tale ipotesi, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13 Guadagni da capitali

(1) I guadagni che un residente di uno Stato contraente trae dall'alienazione di beni immobili menzionati all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.

(2) I guadagni provenienti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente o di beni mobili appartenenti a una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi i guadagni analoghi provenienti dall'alienazione di tale stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di tale base fissa, sono imponibili in questo altro Stato.

(3) I guadagni provenienti dall'alienazione di navi o di aeromobili esercitati nel traffico internazionale o di beni mobili destinati all'esercizio di tali battelli o aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.

(4) I guadagni provenienti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 14 Professioni indipendenti

(1) I redditi che un residente di uno Stato contraente trae da una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in tale Stato, a meno che questo residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della sua attività. Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato, ma limitatamente alla parte attribuibile alla base fissa.

(2) L'espressione «libera professione» comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15 Professioni dipendenti

(1) Salvo le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve per un'attività dipendente sono imponibili soltanto in tale Stato, a meno che l'attività non venga esercitata nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi esercitata, le remunerazioni ricevute a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

(2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve per un'attività dipendente esercitata nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

- a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non eccedono in totale i 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato e
- b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato e
- c) l'onere delle remunerazioni non è a carico di una stabile organizzazione o di una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

(3) Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni ricevute per un'attività dipendente svolta a bordo di un battello o di un aeromobile esercitato nel traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Articolo 16 Partecipazione agli utili (tantièmes)

La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.

Articolo 17 Artisti e sportivi

(1) Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente trae da attività personali esercitate nell'altro Stato contraente come artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, musicista o come sportivo sono imponibili in questo altro Stato.

(2) Quando i redditi provenienti da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualità, sono attribuiti a un'altra persona che non sia l'artista o lo sportivo medesimo, essi sono imponibili nello Stato contraente nel quale le attività dell'artista o dello sportivo sono esercitate, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano qualora sia pattuito che né l'artista dello spettacolo né lo sportivo né persone a lui associate partecipino direttamente agli utili dell'artista o dello sportivo.

(3) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi provenienti da attività di artisti o di sportivi professionisti sostenute, direttamente o indirettamente, in modo importante da sussidi provenienti da fondi pubblici.

Articolo 18 Pensioni

Salvo le disposizioni dell'articolo 19 paragrafo 1, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente per un impiego anteriore sono imponibili soltanto in tale Stato.

Articolo 19 Funzioni pubbliche

(1) a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica per servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente sono imponibili soltanto in tale Stato.

b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi sono resi in questo Stato e se la persona fisica è un residente di questo Stato che:

i) ha la cittadinanza di tale Stato o

ii) non è divenuto residente di tale Stato unicamente ai fini di rendere i servizi.

(2) a) Le pensioni pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi che hanno costituito, a una persona fisica per servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente sono imponibili soltanto in tale Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se la persona fisica è residente di questo Stato e ne ha la cittadinanza.

(3) Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e alle pensioni pagate per servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o com-

Doppia imposizione

merciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

Articolo 20 Studenti e praticanti

Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista, il quale è, o era immediatamente prima di venire a soggiornare in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato ai soli fini di continuare i suoi studi o la sua formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione, non sono imponibili in questo, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.

Articolo 21 Altri redditi

(1) Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in tale Stato.

(2) Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili come sono definiti all'articolo 6 paragrafo 2, quando il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

Articolo 22 Patrimonio

(1) Il patrimonio costituito da beni immobili, definiti all'articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente è imponibile in questo altro Stato.

(2) Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente è imponibile in questo altro Stato.

(3) Il patrimonio costituito da battelli e da aeromobili esercitati nel traffico internazionale, nonché dai beni mobili destinati al loro esercizio, è imponibile soltanto nello Stato contraente dove è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

(4) Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in tale Stato.

Articolo 23 Eliminazione delle doppie imposizioni

(1) Nella Repubblica popolare ungherese la doppia imposizione è evitata nel modo seguente:

- a) Se un residente della Repubblica popolare ungherese riceve redditi o possiede un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili nella Confederazione Svizzera, la Repubblica popolare ungherese esenta da imposta tali redditi o tale patrimonio, salvo le disposizioni dei punti b e c.
- b) Se un residente della Repubblica popolare ungherese riceve elementi di reddito che, conformemente alle disposizioni degli articoli 10 e 11, sono imponibili nella Confederazione Svizzera, la Repubblica popolare ungherese concede, sull'imposta che preleva sui redditi di tale residente, una deduzione pari all'imposta pagata nella Confederazione Svizzera. Questa deduzione tuttavia non può eccedere la frazione dell'imposta, calcolata prima della deduzione, corrispondente a tali elementi di reddito ricevuti dalla Confederazione Svizzera.
- c) Se, conformemente a una qualsiasi disposizione della Convenzione, i redditi che un residente della Repubblica popolare ungherese riceve o il patrimonio che possiede sono esenti da imposta nella Repubblica popolare ungherese, esso, per calcolare l'ammontare d'imposta sui rimanenti redditi o sul rimanente patrimonio di tale residente, può nondimeno tenere conto dei redditi o del patrimonio esenti.

(2) Nella Confederazione Svizzera, la doppia imposizione è evitata nel modo seguente:

- a) Se un residente della Confederazione Svizzera percepisce redditi o possiede un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili nella Repubblica popolare ungherese, la Confederazione Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio salve le disposizioni della lettera b), ma può, per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o all'intero patrimonio senza tener conto dell'esenzione.
- b) Se un residente della Confederazione Svizzera percepisce dividendi o interessi che, conformemente alle disposizioni degli articoli 10 e 11, sono imponibili nella Repubblica popolare ungherese, la Confederazione Svizzera concede a sua domanda uno sgravio fiscale. Esso consiste:
 - (i) nel computo dell'imposta pagata nella Repubblica popolare ungherese, conformemente alle disposizioni degli articoli 10 e 11, nell'imposta svizzera afferente ai redditi di questo residente; la somma così computata non può, tuttavia, eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi imposti nella Repubblica popolare ungherese, o
 - (ii) in una riduzione globale dell'imposta svizzera, calcolata secondo

norme prestabilite, che tenga conto dei principi generali di sgravio di cui al punto (i) precedente, o

- (iii) in una esenzione parziale dall'imposta svizzera dei dividendi e degli interessi di cui si tratta, ma almeno in una deduzione dell'imposta pagata nella Repubblica popolare ungherese dall'ammontare lordo dei dividendi e degli interessi.

La Confederazione Svizzera determina la natura dello sgravio applicabile e ne disciplina la procedura secondo le disposizioni svizzere sull'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione.

Articolo 24 Parità di trattamento

(1) I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo a essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di questo altro Stato trovantisi nella stessa situazione. La presente disposizione si applica anche, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno Stato contraente o di entrambi gli Stati contraenti.

(2) L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di questo altro Stato che esercitano la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

(3) A meno che non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 9, dell'articolo 11 paragrafo 6 o dell'articolo 12 paragrafo 4, gli interessi, i diritti di licenza e altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di tale impresa, nelle stesse condizioni come se fossero pagati a un residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, nelle stesse condizioni come se fossero contratti nei confronti di un residente del primo Stato.

(4) Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte direttamente o indirettamente, detenuto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo a essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese analoghe del primo Stato.

Doppia imposizione

(5) Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni natura o denominazione.

Articolo 25 Procedura amichevole

(1) Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, può, indipendentemente dai ricorsi previsti dal diritto interno di tali Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso rientra nell'articolo 24 paragrafo 1, a quella dello Stato contraente di cui ha la cittadinanza. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

(2) L'autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, fa del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare un'imposizione non conforme alla Convenzione.

(3) Le autorità competenti degli Stati contraenti fanno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse possono altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

(4) Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro per giungere a un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti. Qualora uno scambio orale di opinioni possa facilitare tale accordo, è possibile ricorrere a un colloquio nell'ambito di una commissione composta da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

Articolo 26 Agenti diplomatici e funzionari consolari

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche e consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

Articolo 27 Entrata in vigore

(1) La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna appena possibile.

(2) La Convenzione entrerà in vigore 60 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni saranno applicabili a tutte le imposte per gli anni fiscali che iniziano dopo il 31 dicembre dell'anno in cui sono stati scambiati gli strumenti di ratifica.

(3) La Convenzione firmata il 5 ottobre 1942 intesa a evitare casi di doppia imposizione in materia di imposte dirette cessa d'essere valida il giorno in cui le disposizioni della presente convenzione sono applicabili per la prima volta.

Articolo 28 Denuncia

La presente Convenzione rimarrà in vigore illimitatamente ancorché ciascuno Stato contraente possa denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno civile. In tal caso, la Convenzione cesserà d'essere applicabile nei due Stati contraenti per gli anni fiscali che iniziano dopo il 31 dicembre dell'anno per la fine del quale l'avviso di denuncia è stato dato.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Budapest, in due esemplari, il 9 aprile 1981, in lingua tedesca e ungherese, i due testi facendo ugualmente fede.

Per la
Confederazione Svizzera:
A. Geiser

Per la
Repubblica popolare ungherese:
I. Vincze

Protocollo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare ungherese

*La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica popolare ungherese*

all'atto della firma, avvenuto il 9 aprile 1981 a Budapest, della Convenzione conclusa tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare ungherese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.

1. ad articolo 5 paragrafo 1:

Con sede fissa di affari si intende per analogia anche una sede fissa di produzione.

2. ad articolo 7:

Quando un cantiere di costruzione o di montaggio costituisce stabile organizzazione, saranno attribuiti a tale stabile organizzazione soltanto gli utili che risultano da tali attività. Non fanno parte di tali utili gli utili che provengono dalla fornitura o dall'apporto di merci da parte di un'altra stabile organizzazione della medesima impresa o di un terzo.

3. ad articolo 8:

L'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprende pure la detenzione di agenzie che si occupano del trasporto di persone o di merci, nella misura in cui le attività esercitate sono in relazione diretta con la navigazione marittima o aerea, compreso il servizio di trasporto dalla città all'aeroporto. Questa disposizione, nonché le disposizioni degli articoli 3 paragrafo 1 lettera e, 8, 13 paragrafo 3, 15 paragrafo 3 e 22 paragrafo 3 sono applicabili per analogia anche ai veicoli stradali esercitati in traffico internazionale.

Fatto a Budapest, in due esemplari, il 9 aprile 1981, in lingua tedesca e ungherese, i due testi facendo ugualmente fede.

Per la
Confederazione Svizzera:
A. Geiser

Per la
Repubblica popolare ungherese:
I. Vincze

¹⁾ Dal testo originale tedesco